



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

LA DISCIPLINA DEL BILANCIO CIVILISTICO (artt. 2423 - 2435ter)

Prof. LUCA BAGNOLI

Cosa studiare

- le slide
- artt. 2423 e 2423-bis c.c.
- in vista delle prossime lezioni:
 - leggere OIC n. 12 (fino al punto 105)
 - prendere gli schemi di SP e CE (disponibili sulla piattaforma)
- una lettura facoltativa:
 - OIC n. 11



Le dimensioni dell'analisi

- A. CHI deve redigere il bilancio
“civilistico”**
- B. PERCHÉ viene redatto**
- C. COSA deve rappresentare**
- D. COME lo rappresenta**



A - CHI

CHI è obbligato a redigere il bilancio civilistico

- spa, srl, sapa, coop, mutue, consorzi e società consortili, sedi secondarie di società estere
- le società di persone con soci illimitatamente responsabili tutti rappresentati da società di capitale


CHI non è obbligato

- società quotate, banche, assicurazioni, grandi gruppi (seguono gli IFRS)
- le società di piccole dimensioni (bilancio abbreviato ex art. 2435-bis, micro imprese ex art. 2435-ter)
- gli enti che non hanno forma di società di capitale
- ***NB. Le società di persone sono assoggettate alle sole norme sulle valutazioni***

B - Perché

Art. 2423 comma 2, C.C.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.



c.d. Quadro fedele (true and fair view di derivazione UE)




funzione informativa erga omnes – neutrale e intellegibile

C - Cosa


Art. 2423 comma 2, C.C.



Situazione patrimoniale



Situazione finanziaria



Risultato economico dell'esercizio

D – Come: il sistema

1. *Le Finalità e i Principi generali del bilancio (art. 2423 C.C.)*



2. *I Postulati (OIC 11) ovvero norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio (art. 2423, 2423-bis e 2423-ter)*



3. *Regole in tema di strutture formali*



4. *Regole in tema di criteri di valutazione*

prossime
lezioni

D – Come: il sistema

1. *Le Finalità e i Principi generali del bilancio (art. 2423 C.C.)*

art. 2423 C.C. / 1

la «composizione» del bilancio

1. comma

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.



Allegati

Relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e del revisore legale (se previsto), copia dei bilanci delle società controllate, il prospetto riepilogativo dei dati di bilancio delle società collegate, il verbale assembleare (o del consiglio di sorveglianza) di approvazione del bilancio (NB nel deposito anche l'elenco soci per le SPA)

art. 2423 C.C. /2

la c.d. «Clausola generale»

2. comma

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.



Chiarezza

- Il bilancio deve essere:
 - comprensibile a tutti gli interessati
 - trasparente nel processo di formazione e rappresentazione



Veritiero

- Non verità oggettiva bensì stime corrette



corretto



art. 2423 C.C. /3

L'«Informativa complementare»

3. comma

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.



- contenuto aperto della nota integrativa
- mobile la valenza prescrittiva della norma

art. 2423 C.C. /4 la «Rilevanza»

4. comma

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.



- rimangono gli obblighi di corretta contabilità
- obbligo di illustrazione in NI

art. 2423 C.C. /5

la «Deroga obbligatoria»

5. comma

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.



oggetto



origine



effetti su
reddito e
capitale



accantonamento
a riserva



informativa
complementare



art. 2423 C.C. /6 i «Dati in euro»

6. comma

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.



arrotondamenti/troncamenti

D – Come: il sistema

2. *I Postulati (OIC 11) ovvero norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio (art. 2423, 2423-bis e 2423-ter)*



Postulati (art. 2423-bis C.C)

- **Prudenza**
- **Prospettiva della continuità aziendale**
- **Rappresentazione sostanziale**
- **Competenza**
- **Costanza nei criteri di valutazione**
- **Rilevanza**
- **Comparabilità**



Postulati (art. 2423-bis C.C)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività



- **prudenza**
- **continuità aziendale** (natura dinamica della gestione, arbitrariamente scissa in periodi amministrativi)

Postulati (art. 2423-bis C.C.)

...

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;



**Rappresentazione sostanziale
il c.d. «principio di prevalenza
della sostanza sulla forma»**

***Un esempio: il
leasing finanziario***

Postulati (art. 2423-bis C.C.)

- ...
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;**
 - 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;**
 - 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;**



▪ competenza
▪ prudenza



reddito prodotto

Postulati (art. 2423-bis C.C.)

...
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;



- **considerazione distinta delle singole operazioni, in ragione del loro specifico futuro atteso**
- **individuazione di valori limiti prudenziali**

Postulati (art. 2423-bis C.C.)

...

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

(2. comma) Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.



- costanza dei criteri di valutazione
- comparabilità dei valori di bilancio
- evtl. deroghe sono facoltative e meno “rigide” di quelle relative alle *circostanze eccezionali di cui all’art. 2423 c.c.*

Postulati (art. 2423-ter C.C.)

...

5) per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa



- comparabilità dei valori di bilancio

Quale configurazione di reddito?

- Il reddito distribuibile è il reddito che ragionevolmente si può dichiarare in bilancio senza ledere, in caso di sua distribuzione, l'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'azienda (politiche di bilancio)
- Il reddito prodotto è l'espressione in termini quantitativi della ricchezza creata dall'azienda nel periodo amministrativo (performance)
- Il bilancio civilistico produce una configurazione “spuria” che si avvicina al reddito prodotto ma risente pesantemente del principio di tutela dei terzi affidatari, della prudenza intesa come anticipazione delle perdite e del costo come criterio base della valutazioni
- *É accettabile parlare di una tendenza al reddito prodotto perché esistono eccezioni alla prudenza e al criterio del costo per alcune valutazioni: prodotti in corso su ordinazione, partecipazioni con il mth del PN, rivalutazioni economiche e monetarie, utili stimati su cambi...*



Postulati: una sintesi

art.	comma	n.
	1	1,2,4 Prudenza
	1	1 Prospettiva della continuità aziendale
2423-bis	1	1-bis Rappresentazione sostanziale
		3 Competenza
	1	5 Separata valutazione elementi eterogenei
		6 Costanza nei criteri di valutazione
2423	4	Rilevanza
2423-ter	5	Comparabilità



Le società di persone sono obbligate alla redazione del bilancio civilistico

- se sono controllate da altre società di persone
- se sono controllate da persone fisiche
- se i soci illimitatamente responsabili sono tutti costituiti da società di capitali
- sempre, purché siano iscritte al Registro delle imprese

Secondo l'art. 2423 c.c., il bilancio di esercizio è costituito da

- lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa
- lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, la relazione sulla gestione
- lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, gli allegati
- lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, gli allegati, la relazione dell'organo di revisione legale dei conti

Secondo l'art. 2423 c.c., se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta

- si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo
- si devono fornire le informazioni complementari solo nel caso in cui queste permettano di modificare il reddito di periodo
- si devono fornire le informazioni complementari solo nel caso in cui queste permettano di modificare il capitale di funzionamento
- è rimesso alla discrezionalità degli amministratori valutare se e quali informazioni aggiuntive fornire